

IL CAMPIONAMENTO DELLE MATRICI ALIMENTARI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA
NAZIONALE DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 27 .

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
dell'articolo 12, lettere a) , b) , c) , d) ed e) della legge 4 ottobre
2019, n. 117.

Ruolo dell'Autorità Competente

Roma 24 novembre 2022

Obiettivo: condividere l'esperienza di un anno travagliato di applicazione della norma



DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 27

Art. 2.

Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti

1. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali,

nell'ambito delle rispettive competenze, **sono le Autorità competenti** designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare **i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali** nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori:

a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;



10. Il Ministero della salute, in qualità di Autorità competente, può avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute, garantendone il coordinamento delle attività di accertamento con le attività di controllo svolte dalle altre Autorità territorialmente competenti. Il personale afferente al Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1 del presente articolo, informa l'Autorità competente dei provvedimenti adottati.

11. Al personale delle Autorità competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.

13. L'autorità giudiziaria che, nell'ambito di indagini investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di minaccia alla salute pubblica, informa le autorità competenti al fine di contenere il rischio.



Art. 3.

Piano di controllo nazionale pluriennale



Matrice		Ricerca	Norma di riferimento	Modalità campionamento	IV		V		VI		VII		VIII-IX		Totale	
					P	D	P	D	P	D	P	D	P	D	P	D
1	Molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi	a)E. Coli b)Salmonella spp		Reg CE 2073/05 1 aliq.5u.c. tot.2,5kg		5		4		4		4		4	0	21
						a-b		a-b		a-b		a-b		a-b		
2	Molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi	a)E. Coli b)Salmonella spp c)Epatite A	Se solo Epatite 1aliqu.1u.c. da 1 kg	Reg CE 2073/05 1 aliq.5u.c. tot 5kg Reg CE 2285/16 + valori guida in Allegato 7		1		1		1	4	1		1	4	5
						a-b-c		a-b-c		a-b-c	4a4b1c (113)	a-b-c		a-b-c		
3	Crostacei e molluschi cotti	a)Salmonella spp b) V.cholera e parahaemolyticus	1 alq 5uc convocazione	Reg CE 2073/05 min.400gr/u.c +valori guida in Allegato 7				1		1		1		1	0	4
								ab		ab		ab		ab		
4	preparazioni di carni di pollame da consumarsi cotte (spiedini, salsicce,hamburger...)	Listeria monocytogenes (v. valori guida in Allegato 7)	1 aliq. 1 uc	All.7 nota MdS aggiungere monitoraggio Campylobacter			1								1	0
							(10)									
5	carne macinate ungulati da consumare cotte	a)Salmonella spp b)listeria m. v.g. c)E. coli (ig.proc)	1 alq 5uc convocazione	Reg CE 2073/05 - all.7 aggiungere monitoraggio Campylobacter	1	1	3	2	2	2	2	1		1	8	7
					a-b14	a	(115)a-b-c (23)a-b (116)a-	a	a-b-c (8) a-b (8)	a	a-b-c (25) a-b(25)	a		a		
6	carne macinate pollame da consumare cotte	Salmonella spp		Reg CE 2073/05				2		3		2		3	0	10
7	preparazioni a base di carne di pollame macinata da consumare cotte (hamburger salsicce)	a)Salmonella spp		Reg CE 2073/05 *aggiungere monitoraggio Campylobacter		2		1		2		1		2	0	8
						* sulcamp				*sulcamp		*		*		
8	preparazioni a base di carne cruda RTE (carpacci, tartare)	a)Salmonella spp b)listeria m. c)E. coli STEC v.g.	1 alq 5uc convocazione	Reg CE 2073/05		1		1		2		2		2	0	8
						a-b-c		a-b		a-b		a-b		a-b		
9	Prodotti a base di carne da consumarsi previa cottura (Wurstel no pollame, guanciale, pancetta...)	a)listeria m. V.g. b)E.coli v.g.	1aliqu1uc no convocazione	All.7 nota MdS	1		1								2	0
					a+b 5		a+b									
10	preparazioni di carne da consumarsi cotte (in particolare a base di carne macinate come salsicce e hamburger)	a)Salmonella spp b)Listeria monocytogenes (v. valori guida in Allegato 7) c) Escherichia coli (Reg. 2073 ig. processo)	1 alq 5uc convocazione	Reg CE 2073/05 aggiungere monitoraggio Campylobacter		2		1		1		2	1	1	1	7
						a		a		a		a	a-b-c 35	a		
11	Prodotti di carne destinati ad essere consumati crudi RTE (tutte le specie) come salami e carni salate (possibilmente a breve stagionatura e non trattati termicamente) Prosciutto, speck...	a)Salmonella spp. b)listeria c)E. coli STEC v.g. d)E.coli v.g. e)Yersinia enter. v.g.	1alq 5uc convocazione	Reg CE 2073/05		2	1			2	1	2		1	2	7
						a+b+c	a+b+d (5)			ab	abd45	ab		suino a+b+e		



MIELE	IDROSSIMETILFURFURALE <40mg/kg		Dls27/2021		2		2		2		2			0	8
Grassi e olii di origine animale	a)Pb, b)diossine, PCBs, c) IPA		Reg.Ce 333/2007 Dls27/2021		1		1							0	2
					a+c		a+b+c								
A) Prodotti a base di carne B) Preparazioni a base di carne (hamburger e salsicce)	Proteine delle uova,Proteine del latte e lattosio,Glutine		Dls27/2021	1	1	2	1	2			1			5	3
				A	A	B	A	B			A				
A)Latte B)Derivati del latte (yogurt, bevande a base di latte) e formaggi freschi	C) Aflatossina M1 ST20A	C) Determinazione 5 maggio 2020, n. G05232	Dls 27/2021	3										3	0
				2A1B CLR											
Carne fresca Pollo/Tacchino	D) Piano AMR carni fresche al dettaglio	K) Determinazione 13 maggio 2022 n. G05861	Pollo/Mese Tacchino/Mese		5		5		4		5		5	0	24
					P 9/11/12 T 9/11		P 7/10 T 7/10/12		P 6/9 T 6/9		P 7/8/12 T 7/8		P 6/10 T 6/10/12		
Cosce di rana o molluschi o crostacei o pesci	E) Radiazioni ionizzanti	E) Determinazione 27 marzo 2020 n. G03350	Dls 27/2021		1		1		1		1		1	0	5
					molluschi		pesce		crost		moll		rana o altro		



Art. 4.

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali

1. Le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, effettuano regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori di cui al medesimo comma 1, in base alla **categoria di rischio assegnata** e con frequenza adeguata, tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere *a) , b) , c) , d) , ed e)* del regolamento.
2. I controlli ufficiali sono eseguiti di norma senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso sia necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale.
3. I controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo procedure documentate, aggiornate secondo necessità, che **contengano istruzioni** per il personale addetto alla esecuzione dei controlli stessi, al fine di garantirne l'omogeneità e l'efficacia.
4. Le Autorità competenti mettono in atto procedure per **verificare la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali** e delle altre attività ufficiali e adottano le azioni correttive in caso di Inadeguatezze.(Ante, in campo, post)
5. Le Autorità competenti elaborano una documentazione scritta del controllo effettuato, tramite **scheda di controllo ufficiale o verbale o altro documento altrimenti nominato**, che può avere anche formato elettronico. Tale documentazione deve comunque essere resa disponibile all'operatore.
6. Le Autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l'anno, mettono a disposizione del pubblico le informazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del Regolamento anche mediante la pubblicazione su internet.



PROGRAMMAZIONE ANNO 2022

CONTESTO:

La UOS, in ottemperanza all'art.2 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” si prefigge la tutela della salute e degli interessi dei consumatori attraverso le attività di vigilanza, di formazione e informazione, sia dei consumatori stessi che degli operatori del settore alimentare mediante le attività e la programmazione e le prestazioni previste dall' All.1 lett. E del sopracitato DPCM, intervenendo sul territorio di competenza rappresentato dai Municipi IV-V-VI-VII-VIII-IX. I controlli ufficiali, finalizzati alla sicurezza alimentare, vengono espletati sulle unità produttive che effettuano la trasformazione nell'ambito della commercializzazione e la commercializzazione stessa, il trasporto e la somministrazione pubblica di alimenti di origine animale ai sensi del Reg. UE 625/2017 e s.m.i..

.....

Visto: SI APPROVA

Il Direttore della UOC



Art. 5.

Non conformità


a) non conformità minori (nc) quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;

b) non conformità maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.



Art. 138 Reg. CE 625/2017 “Azioni in caso di accertata non conformità”

Indagini (comma 1)



Azioni ovvero adottano le misure necessarie mediante l'adozione di provvedimenti (comma 2)



2. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali:

- a) sequestro amministrativo nei casi previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981;
- b) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;
- c) blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi residuali.

Fermo ufficiale negli articoli 137 e 138 del Regolamento.



Legge 689/81

ART 13. Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica.

E sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 c.p.p.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.



BLOCCO UFFICIALE, ai sensi dell'art. 3 lettera 47 e art. 65 cc. 1 e 3 del Regolamento CE 625/2017

47) «blocco ufficiale»: la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti;



Art. 6.
Obblighi degli operatori



Art. 7.
Controperizia

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, non pregiudicano l'obbligo delle Autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari e ai sottoprodotti di origine animale, anche i rischi per l'ambiente.



Art. 8.
Controversia

1. L'operatore dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, che a seguito di controperizia effettuata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5 non condivida le valutazioni dell'autorità competente in merito alla non conformità può attivare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, **il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).**

2, Con apposita istanza e a proprie spese l'operatore, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'esito della valutazione della documentazione da parte dell'ISS, può chiedere allo stesso ISS, utilizzando l'eventuale apposita aliquota del campione di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, un'altra analisi, prova o diagnosi



Nota min san 2952 del 02/02/2022

....omissis....Si ritiene pertanto che, **fatti salvi i casi** in cui venga riscontrato un errore tecnico o procedurale nel campionamento o nell'esecuzione dell'analisi di laboratorio, codesto Istituto Superiore di Sanità, nei casi di istanze di controversiaomissis.....non possa che confermare il giudizio espresso dalla ASL sulla controperizia e contestato dal ricorrente. Ovvero dovrà motivare un giudizio difforme da quello della ASL in relazione ad una accurata valutazione scientificaomissis



0002952-02/02/2022-DGISAN-
MDS-P

Ministero della Salute

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione
Ufficio 2 igiene degli alimenti ed esportazione

N.
Proposta al Foglio del
N.

A: ASSESSORATI ALLA SANITÀ
Regioni e Provincia Autonoma
di Trento

ASSESSORATO AGRICOLTURA
Provincia Autonoma di Bolzano

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

E.p.c: ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIE

Oggetto: tempi per la presentazione della richiesta di controversia.

Facendo seguito alle numerose richieste inerenti la corretta interpretazione dell'articolo 8 comma 1 del dlgs 27/2021 e s.m.i., recante: *"L'operatore dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, che a seguito di controperizia effettuata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5 non condivide le valutazioni dell'autorità competente in merito alla non conformità può attivare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS)"*, si ritiene utile precisare quanto segue.

Il termine perentorio di cui al suddetto articolo 8, comma 1, *"trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole"*, deve ovviamente intendersi come relativo alla valutazione effettuata dalla Autorità competente al termine della fase di controperizia, di cui all'articolo 7, comma 5 e non alla comunicazione dell'esito sfavorevole dell'analisi, prova o diagnosi di cui all'articolo 7, comma 3.

Pertanto il termine perentorio di 30 giorni per la richiesta di attivare la procedura di controversia decorrerà a far data dalla ricezione da parte dell'operatore della *"comunicazione dell'esito sfavorevole"* della controperizia espresso dall'Autorità competente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo CASCIELLO

Firmato digitalmente da: CASCIELLO MASSIMO
Luogo: Roma
Data: 14/01/2022 13:01:44



Responsabile dell'ufficio 2 Dott. Pietro Noè
Referente: Dr. Giovanni Granitto Dirigente sanitario email: g.granitto@sanita.it



Azione	attore	tempistica
Campionamento	AC	tempi e temperature adeguate
esito	IZS	tempestivamente
Comunicazione C/ NC	AC	Tempestiva (30gg)
Richiesta accesso controperizia E all'aliquota se disponibile	OFA	15gg
Richiesta Doc IZS	AC	Tempestiva(30gg)
Trasmissione Doc	IZS	Tempestiva(30gg)
Invio Doc OFA	AC	Tempestiva (30gg)
Controperizia	OFA	?
Valutazione e comunicazione all'OFA	AC	Tempestiva (30gg)
Richiesta accesso controversia	OFA	30gg
Invio a ISS doc	AC	Tempestiva (30gg)
Controversia ISS	ISS	30gg
Comunicazione all'OFA	AC	Tempestiva (30gg)
Richiesta OFA nuova analisi se aliquota disponibile	OFA	30gg dalla comunicazione dell'esito della controversia ma entro120gg dal campionamento
Invio richiesta a ISS	AC	Tempestiva (30gg)
Ripetizione Analisi	Iss	
Comunicazione esito	Iss	60gg
Trasmissione a OFA	ac	



Quesito

Premessa:

A) Il **Decreto Legislativo n° 27 del 02/02/2021** modifica profondamente le azioni conseguenti ad una Non Conformità (NC) rilevata a seguito di un campionamento ufficiale eseguito dall'Autorità competente (AC), **abrogando** -oltre la maggior parte degli articoli della Legge 283/62 e del D.P.R. 327/80- l'istituto della **revisione di analisi** attivabile su esplicita richiesta dell'Operatore della Filiera Alimentare (OFA) **ed istituendo** le fasi di **controperizia e controversia** (vedi articoli seguenti).



La nota del Ministero della Salute 002952-02/02/2022-DGISAN-MDS-P",produce di fatto un vuoto temporale tra l'invio, da parte dell'AC all'OFA, dei documenti richiesti per la controperizia e la restituzione da parte dell'OFA delle controdeduzioni del perito di parte all'AC per la necessaria valutazione della controperizia stessa al fine di definire il prosieguo del procedimento.



.....omissis «Dalle deduzioni e argomentazioni di pura interpretazione avente natura teleologico-sistematica che precedono riassuntivamente di seguito discende:

A) che il su menzionato obbligo di referto di cui all'art. 335 c.p.p. induce a ritenere che, seppur nel silenzio della norma espressa dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 27/2021 non possa essere rimesso *ad libitum* all'operatore economico (all'OFA secondo gli acronimi finora qui impiegati) la comunicazione delle proprie valutazioni tecniche effettuate in sede di “controperizia” per come richiesta ai sensi del disposto dal tale comma 5 dell'art. 7;

B) che, non potendo sussistere una sospensione *sine die* del procedimento comunque introdotto dalla normativa in oggettoomissis, ben può ritenersi che, **trascorsi trenta giorni, individuati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990** - legge che plausibilmente può reputarsi intersecare la normativa in commento in presenza di sua lacuna - senza che l'OFA abbia comunicato alla AC gli esiti della propria “controperizia”, **quest'ultima debba intendersi abdicata**



CONCLUSIONI DELLE 3 CONTROVERSIE IN CORSO DAL 2021

«In conclusione per quanto riguarda le attività di campionamento ed analisi non sono emerse criticità tali da mettere in dubbio l'esito analitico fuori specifica per presenza di *Salmonella* (cfr. riga 1.5 del Reg. (CE) 2073/2005e s.m.i.) nel prodotto alimentare oggetto di controversia.»





GRAZIE PER L'ATTENZIONE E LA PAZIENZA

